

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso destinato alle persone ed entità aggiunte all'elenco di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, che proroga e intensifica le misure restrittive nei confronti della Birmania/Myanmar, in forza del regolamento (UE) n. 383/2011 della Commissione

(2011/C 162/07)

Nell'allegato II della decisione 2010/232/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 2011/239/PESC del Consiglio ⁽²⁾, il Consiglio dell'Unione europea elenca le persone, le entità e gli organismi a cui si applicano le misure di cui agli articoli 9 e 10 di detta decisione, avendo accertato che si tratta di:

- a) membri di alto livello dell'ex consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), delle autorità birmane responsabili del settore del turismo, dei membri di alto livello delle forze armate, del governo o delle forze di sicurezza che elaborano e attuano politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar o che traggono benefici da dette politiche, compresi i membri delle loro famiglie;
- b) ufficiali di alto livello in servizio nelle forze armate birmane e loro familiari o
- c) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi associati alle persone di cui alle lettere a) e b),

come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, della decisione 2010/232/PESC del Consiglio.

La Commissione ha pertanto adottato, a norma dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio ⁽³⁾, il regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione ⁽⁴⁾, che modifica, tra l'altro, l'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008.

Il regolamento (CE) n. 194/2008 dispone, tra l'altro, il congelamento di tutti i fondi e di altre attività finanziarie e risorse economiche di proprietà delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all'allegato VI e il divieto di mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche.

Si segnala alle persone, alle entità e agli organismi che figurano nell'allegato VI che esiste la possibilità di presentare alle autorità competenti degli Stati membri indicate nei siti web di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 194/2008 la domanda di autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare bisogni fondamentali o per effettuare pagamenti specifici ai sensi dell'articolo 13 del regolamento.

Le persone, le entità e gli organismi che figurano negli elenchi del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione, possono presentare in qualsiasi momento al Consiglio dell'Unione europea, unitamente a tutti i documenti giustificativi, una richiesta di riesame della decisione di inserirli o di mantenerli negli elenchi di cui sopra. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

⁽¹⁾ GU L 105 del 26.4.2010, pag. 22. La decisione proroga le misure precedentemente imposte dalla posizione comune 2006/318/PESC.

⁽²⁾ GU L 101 del 12.4.2011, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 66 del 10.3.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 103 del 18.4.2011, pag. 8.

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
Coordinamento TEFS
Rue de la Loi/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le persone, le entità e gli organismi aggiunti all'allegato VI del regolamento (CE) n. 194/2008 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione possono comunicare alla Commissione le proprie osservazioni sul loro inserimento nell'elenco. La comunicazione deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea
Misure restrittive
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Le richieste saranno esaminate al momento del loro ricevimento. A questo proposito, si segnala alle persone e alle entità interessate che il Consiglio riesamina costantemente gli elenchi, conformemente all'articolo 14 della decisione 2010/232/PESC del Consiglio.

Si segnala inoltre alle persone, alle entità e agli organismi interessati che è possibile impugnare il regolamento di esecuzione (UE) n. 383/2011 della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, alle condizioni di cui all'articolo 263 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
